

Oggetto: Richiesta rateizzazione del pagamento

sospensione del pagamento

Il sottoscritto _____

nat. a _____ il _____

cod. fisc. _____ residente a _____

in Via _____

Premesso :

◆ che in data _____ sono stati notificati, ai fini dell' _____

_____, avvisi di liquidazione e/o accertamento

decreto ingiunzione fiscale

sollecito di pagamento

a favore del Comune di Trecenta per i seguenti anni d'imposta : _____

◆ che gli elementi contenuti nei suddetti avvisi/ sollecito/ decreto ingiuntivo sono congrui e che

l'importo complessivo del carico tributario dovuto è di €. _____

◆ che il pagamento richiesto in una unica soluzione costituisce, per il sottoscritto e per la propria famiglia, una difficoltà di ordine economico

Consapevole:

◆ che la domanda di rateizzazione potrà essere presa in considerazione di inesistenza di situazione di morosità relativa a precedenti rateizzazioni o dilazioni, fa presente :

● di aver già provveduto al versamento delle stesse in data _____

● di provvedervi contestualmente alla presentazione della presente (copie versamenti allegati)

◆ se l'importo per cui si chiede la rateizzazione è superiore a €. 15.000,00 il riconoscimento del beneficio è subordinato alla presentazione di polizza fidejussoria o bancaria che copra l'importo totale comprensivo di interessi, avente scadenza un anno dopo la scadenza dell'ultima rata.

◆ nel caso di richiesta di sospensione gli interessi dovuti andranno corrisposti nel periodo di sospensione

CHIEDE

Che il versamento del carico tributario complessivamente dovuto per effetto degli sopra richiamati e ai sensi dell'art 15 del Regolamento Generale delle Entrate, approvato con deliberazione di C.C. n. 28 del 23.07.2020 e successive modifiche (riportato integralmente sul retro del presente foglio) sia

- rateizzato in n. _____ rate a partire dal mese di _____.
- sospeso fino a un anno.

Per la seguente motivazione: (indicare chiaramente la motivazione che giustifica la temporanea situazione di obiettive difficoltà)

A completamento della presente richiesta, per comprovate difficoltà economiche si precisa che:

- ◆ il proprio nucleo familiare è formato da n _____ componenti; (vedere istruzione allegate)
- ◆ il reddito imponibile IRPEF complessivamente percepito del proprio nucleo familiare nell'anno precedente è di €. _____; (vedere istruzione allegate) e così specificato per persona:

1)	_____
2)	_____
3)	_____
4)	_____
5)	_____
6)	_____
7)	_____
8)	_____

◆ notizie a cura del contribuente(vedere istruzioni allegate)

a) Situazione patrimoniale:

▪ patrimonio mobiliare

: _____

▪ patrimonio immobiliare

: _____

Si precisa di essere a conoscenza che la rateizzazione richiesta comporta :

- l'applicazione degli interessi legali
- la decadenza del beneficio della rateizzazione per mancato pagamento, alla prevista scadenza di due rate anche non consecutive . In tale caso si provvederà al versamento del debito residuo entro 30 gg. dalla scadenza non adempiuta.

Dichiara inoltre di accettare le condizioni indicate all'art 15 del vigente Regolamento Comunale delle Entrate.

Allega :

- dichiarazione dei redditi di tutti i componenti il nucleo familiare
- Isee in corso di validità
- altra documentazione.

In fede.

Trecenta li _____

Si ritirano n. _____ f24 e si conferma presa atto del regolamento

(Firma del contribuente)

NUMERO RATA	SCADENZA RATA	Rate TARI	anno	
1				
2				
3				
4				
5				
6				
7				
8				
9				
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				
18				
19				

ART.15 - SOSPENSIONE E DILAZIONE DEL VERSAMENTO

Con deliberazione della Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico ed individuate con criteri precisati nella deliberazione medesima;

Per debiti di natura tributaria, fatta salva l'applicazione delle leggi e dei regolamenti disciplinanti ogni singolo tributo o entrata, così come per i debiti relativi a somme certe liquide ed esigibili non aventi natura tributaria, derivanti dalla notifica di un avviso di accertamento esecutivo o di ingiunzione di pagamento, possono essere concesse, a seguito di specifica istanza presentata prima dell'inizio delle procedure esecutive, dilazioni di pagamento delle somme dovute, secondo piani rateali che rispettino le seguenti regole:

a) la rateizzazione può essere concessa esclusivamente a condizione che il debitore versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà. Si definisce stato temporaneo di difficoltà la situazione del debitore che impedisce il versamento dell'intero importo dovuto ma è in grado di sopportare l'onere finanziario derivante dalla ripartizione del debito in un numero di rate congruo rispetto alla sua condizione patrimoniale.

b) Per importi fino ad euro 6.000,00 la predetta condizione è autocertificata dal debitore al momento della presentazione dell'istanza con dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445

c) In caso di importi superiori al limite sopra indicato, si procede mediante valutazione della condizione economica sulla base dell'ISEE, per le persone fisiche e ditte individuali; per le attività economiche si considera la situazione economico patrimoniale risultante dai documenti di bilancio mediante la valutazione dei debiti, dei ricavi e dei gravami sugli immobili dell'impresa.

d) Il soggetto che concede la rateizzazione effettua, a campione, le dovute verifiche in ordine alle autocertificazioni presentate utilizzando le banche dati in possesso dell'Ente nonché quelle gestite dall'Agenzia delle Entrate.

e) In ogni caso può essere richiesta la giacenza media dei conti intestati all'istante.

f) l'importo da rateizzare non può essere inferiore ad euro 100,00;

g) il piano rateale seguirà la seguente articolazione, con un numero massimo di 72 rate:

1. massimo 4 rate mensili di pari importo, per debiti da Euro 100,01 a Euro 500,00
2. massimo 12 rate mensili di pari importo, per debiti da Euro 500,01 a Euro 3.000,00;
3. massimo 24 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 3.000,01 a Euro 6.000,00;
4. massimo 36 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 6.000,01 a Euro 20.000,00;
5. massimo 48 rate mensili di pari importo per debiti da Euro 20.000,01 a Euro 50.000,00;
6. massimo 72 rate mensili di pari importo per debiti superiori a Euro 50.000,01;

h) Il Funzionario responsabile, dopo aver provveduto a far sottoscrivere al debitore idonea dichiarazione di accettazione della rateazione e delle relative condizioni, stabilisce il numero di rate in cui suddividere il debito secondo criteri di proporzionalità rispetto alle fasce di debito indicate in ragione della entità dello stesso nonché avendo riguardo alla capacità contributiva dell'istante, così come risultante dalle verifiche e dall'istruttoria esperita ;

i) in caso di documentato e comprovato peggioramento della situazione economica del debitore, la dilazione può essere prorogata una sola volta per un ulteriore periodo fino ad un massimo di ulteriori 12 rate mensili a condizione che non sia intervenuta decadenza. Il peggioramento dello stato di temporanea difficoltà si verifica nel caso in cui, per sopraggiunti eventi, risultino peggiorate le sue condizioni patrimoniali e reddituali in misura tale da rendere necessaria la rimodulazione del piano di rateizzazione precedentemente concesso;

l) per importi superiori ad euro 15.000,00 l'ufficio può richiedere, nei casi di dubbia esigibilità, garanzia fideiussoria bancaria od assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune nonché dovrà restare espressamente valida fino all'integrale pagamento di tutte le rate. Il dirigente dell'Area di competenza può esonerare il debitore da tale onere a fronte di motivata richiesta presentata all'Ente contestualmente alla richiesta di dilazione del pagamento;

m) inesistenza di morosità relative a precedenti rateizzazioni o dilazioni;

n) revoca del piano rateale nel caso di mancato pagamento di n. 2 rate anche non consecutive; il debitore perde il diritto della rateizzazione, salvo che il medesimo provveda a versare quanto non pagato entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento di uno specifico sollecito. Qualora intervenga la decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione;

o) applicazione degli interessi di rateazione del tasso legale vigente;

p) scadenza delle rate mensili nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione;

q) il pagamento della prima rata perfeziona l'accordo di rateizzazione e sospende le misure cautelari eventualmente avviate, facendo salve le procedure esecutive già avviate alla data di accoglimento della rateizzazione.

E' competente alla concessione della rateizzazione il responsabile dell'entrata, qualora l'istanza sia presentata prima dell'affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata. Qualora l'istanza di rateizzazione sia formulata successivamente all'affidamento delle somme richieste al soggetto legittimato alla riscossione forzata, è competente alla concessione della rateizzazione il responsabile della riscossione, in accordo con il responsabile dell'entrata, fatto salvo siano iniziate le procedure esecutive e fatti salvi i maggiori oneri medio tempore maturati

In alternativa a quanto sopra esposto può essere concessa la sospensione fino ad un anno e la successiva rateizzazione in base quanto disposto al comma 2 e comunque non superiore a 48 rate mensili. Tale sospensione può essere accordata in ipotesi occasionali nelle quali la situazione di obiettive difficoltà sia tale da non permettere al debitore neppure di sopportare un periodo di un anno il pagamento rateale. Nel periodo in cui il debitore beneficia della sospensione deve comunque corrispondere gli interessi dovuti per la rateizzazione.

GUIDA alla compilazione della richiesta di rateizzazione

Composizione del nucleo familiare :

Il nucleo familiare caso generale. Si compone dei seguenti soggetti:

- il dichiarante
- il coniuge del dichiarante
- il figli minori del dichiarante e/o del coniuge, se con essi conviventi
- le altre persone presenti nello stato di famiglia del dichiarante
- le persone non presenti nello stato di famiglia, ma a carico ai fini Irpef del dichiarante o del coniuge o di altra persona presente nello stato di famiglia

Il nucleo familiare casi particolari.

- Il dichiarante è coniugato ma il coniuge ha diversa residenza
- Qualcuno tra i soggetti presenti nello stato di famiglia è coniugato, ma il coniuge ha diversa residenza
- Il dichiarante non è coniugato ed è a carico ai fini Irpef di persone non presenti nel suo stato di famiglia
- Il dichiarante non è componente di famiglia anagrafica(es residente in case di cura, istituto religioso, caserme, ecc)
- Tra i componenti il nucleo familiare ci sono minori affidati a terzi con provvedimento del giudice;
- Tra i componenti il nucleo familiare ci sono soggetti che hanno ricevuto minori in affidamento con provvedimento de giudice
- Tra le persone a carico ai fini Irpef vi sono soggetti a carico di più persone

La situazione reddituale:

la parte relativa alla situazione reddituale deve essere compilata per tutti i percettori di reddito indicando il reddito complessivo relativo all'ultima dichiarazione dei redditi (Unico- Cud- 730)

Se non sono stati percepiti redditi indicare tale assenza di reddito.

La situazione patrimoniale.

Il patrimonio mobiliare va indicato nella sua consistenza complessiva al 31 dicembre precedente (saldo del conto corrente bancario, conto titoli, conto postale

Il patrimonio immobiliare va indicato in tutte le sue componenti, immobile per immobile, nella sua consistenza al 31 dicembre precedente (indicare ogni singolo cespite, terreno, fabbricato , area edificabile con dati catastali, come ove è situato, quota di possesso, valore ai fini icipi), indicando eventuali mutui e tutte le proprietà anche se l'immobile è esente ai fini.